



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

- Approvato con del. C.C. n. 15 del 7.4.2003

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

| | | |
|--|----|---|
| Art. 1 - Definizioni | p. | 3 |
| Art. 2 - Oggetto e finalità | p. | 3 |
| Art. 3 - Individuazione e tipologia degli impianti sportivi comunali | p. | 3 |
| Art. 4 - Classificazione delle attività | p. | 4 |
| Art. 5 - Quadro delle competenze | p. | 4 |
| Art. 6 - Pianificazione dell'attività sportiva | p. | 4 |

TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

| | | |
|---|----|---|
| Art. 7 - Norme generali sulla vigilanza | p. | 5 |
| Art. 8 - Programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi | p. | 5 |
| Art. 9 - Modalità per l'utilizzo | p. | 5 |
| Art. 10 - Procedure per l'utilizzo | p. | 6 |
| Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione | p. | 6 |
| Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione | p. | 6 |

TITOLO III - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

| | | |
|--|----|---|
| Art. 13 - Gestione degli impianti sportivi | p. | 7 |
|--|----|---|

CAPO A - GESTIONE DIRETTA

| | | |
|----------------------------|----|---|
| Art. 14 - Gestione diretta | p. | 7 |
|----------------------------|----|---|

CAPO B - GESTIONE INDIRETTA SENZA FINALITA' DI LUCRO

| | | |
|---|----|---|
| Art. 15 - Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza finalità di lucro | p. | 7 |
|---|----|---|

CAPO C - GESTIONE INDIRETTA CON FINALITA' DI LUCRO

| | | |
|---|----|---|
| Art. 16 - Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con finalità di lucro | p. | 8 |
| Art. 17 - Modalità per la concessione a terzi in finanza di progetto | p. | 8 |
| Art. 18 - Revoca dell'affidamento in gestione | p. | 8 |

Art. 19 - Contabilità e rendiconto p. 8

TITOLO IV - TARIFFE

Art. 20 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi p. 9

Art. 21 - Modalità di riscossione delle tariffe p. 9

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Rinvii p. 10

Art. 23 - Norme transitorie p. 10

Art. 24 - Entrata in vigore e abrogazione di norme p. 10

Allegato "A" p. 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo e di aggregazione;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per autorizzazione all'utilizzo, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per l'attività con finalità di lucro, quella in grado di produrre utili di gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, gli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché gli impianti di nuova costruzione o acquisizione da parte del Comune di Selvazzano Dentro.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e di aggregazione, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse, rinvenibili nel territorio in ambito cittadino, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità civile con particolare riferimento all'aggregazione sportiva e sociale. A tal fine il Comune di Selvazzano Dentro "incentiva e valorizza la formazione di organismi a base associativa e riconosce il ruolo delle associazioni di categoria operanti nel territorio comunale" (art. 45 dello Statuto comunale, approvato con DCC 32 del 15.06.2000, così come modificato dalla DCC 80 del 29.11.2001).

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti sportivi comunali, quelli di seguito indicati:

- a) Impianti sportivi "A. Ceron", di via Euganea, costituiti da palestra polifunzionale ed annessi campi da calcio e rugby con annesse pertinenze ed aree scoperte (spogliatoi, gradinate, parcheggi, ecc.);
- b) Impianti sportivi di Caselle, costituiti da Palestra "M. Kolbe", campo da calcio in via Pirandello con annesse pertinenze ed aree scoperte (spogliatoi, percorso vita, ecc.)
- c) Impianti sportivi di Feriole di via Montecchia-via Miazzo, costituiti da palestra, campi da tennis e calcetto con annesse pertinenze ed aree scoperte (spogliatoi, parcheggi, ecc.);
- d) Impianto sportivo di via dei Mille, costituito da campo da calcetto con annesse pertinenze ed aree scoperte (spogliatoi, parcheggi, ecc.);
- e) Ogni altro impianto che verrà realizzato successivamente e dichiarato di natura ad uso pubblico.

E' da considerarsi nella categoria di impianti utilizzabili dalle associazioni sportive del territorio anche:

Campo da pallavolo-basket-calcetto all'interno del Parco di Via Veneto;

Al di fuori dell'orario scolastico possono inoltre essere utilizzate dalle associazioni sportive le seguenti palestre scolastiche:

- a) Palestra della scuola media "T. Albinoni" sede di Tencarola, via Genova;
- b) Palestra della scuola media "T. Albinoni" sede di Selvazzano, via Cesarotti.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, aggregative, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. Altre a supporto dell'attività sportiva (pubblicità, bar, spettacoli, convegni, feste e ricorrenze, ecc.)

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio Comunale:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo dell'attività sportiva e della gestione degli impianti sportivi, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- b) la Giunta:
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti sportivi, in ragione delle specifiche caratteristiche degli stessi, nonché definisce le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 la Giunta ha la possibilità di erogare contributi alle Associazioni o Società per la gestione degli impianti senza finalità di lucro.
- c) il competente Capo Settore, individuato dall'Amministrazione Comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività sportiva agonistica secondo i criteri stabiliti nell'art. 9 e ss. del presente Regolamento.
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 9 e ss. del presente Regolamento;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune;

ART. 6 - PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, la Giunta Comunale provvede con apposito atto e relativamente agli impianti in propria disponibilità a:
 - a) individuare il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti;
 - b) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - c) individuare eventuali fasce orarie di utilizzo degli impianti soggette a vincoli tariffari per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica;
 - d) individuare eventuali fasce di utilizzo degli impianti non soggette a vincoli tariffari, per tutte le altre attività.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. L'utilizzatore delle strutture sportive è tenuto al loro corretto uso ed al rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il concessionario, gestore dell'impianto, è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il gestore ha il dovere di condurre gli impianti con la modalità del buon padre di famiglia.
4. Il competente Settore comunale, per quanto di competenza, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi conferiti.
5. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Alla programmazione ed all'autorizzazione all'uso di tutti gli impianti sportivi, per lo svolgimento delle attività sportive, nonché di gare e manifestazioni, di cui all'art. 4, provvede il Gestore dell'impianto sportivo, ovvero il competente Settore, nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal competente Settore sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e 23/1996 ed in accordo con le istituzioni scolastiche.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. L'autorizzazione all'uso dell'impianto, da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
5. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
 - a) gli elementi essenziali delle autorizzazioni all'uso, con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune (o Gestore) ed utilizzatore.
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'uso degli impianti sportivi
 - c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti.

ART. 9 - MODALITÀ PER L'UTILIZZO

1. Il Gestore dell'impianto sportivo, ovvero il competente Settore, nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi ai seguenti soggetti, che svolgono le attività previste al precedente art. 4, indicati in ordine di priorità:
 - a) Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI, Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni della Regione Veneto, Associazioni iscritte al Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali, di cui al Regolamento, approvato con D.C.C. n. 29 del 28.4.99;
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini;
 - c) soggetti aventi finalità di lucro, dopo aver soddisfatto nell'ordine le richieste di cui ai punti 1 a) e 1 b).
2. La durata dell'autorizzazione è di norma annuale, salvo deroghe o limitazioni espressamente disposte dall'Amministrazione comunale.

ART. 10 - PROCEDURE PER L'UTILIZZO

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento, richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso il Gestore dell'impianto sportivo, ovvero il competente Settore, nel caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune.
2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), prioritariamente alle scuole elementari e medie, secondo l'orario didattico, per le palestre scolastiche, su richiesta ed in accordo col gestore o con l'Amministrazione comunale, negli altri impianti.
3. L'utente è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. All'utente è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dall'Amministrazione o dal Gestore dell'impianto. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione all'utilizzo ottenuta.
5. Il Settore competente provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei soggetti che ne hanno fatto richiesta.
6. In caso di rinuncia di spazi autorizzati, l'utente ne dà tempestiva comunicazione scritta al Settore competente ovvero al Gestore dell'impianto.
7. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente accordati ad altri utenti, utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto precedente autorizzazione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuiti tra gli utilizzatori interessati.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la validità dell'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai Gestori degli impianti, né dal Comune.

ART. 12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di autorizzazione, l'Amministrazione comunale ovvero il Gestore dell'impianto, hanno la facoltà di revocare l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo l'utilizzatore.
3. L'Amministrazione comunale ovvero il Gestore dell'impianto, hanno facoltà di revocare le autorizzazioni d'uso, ovvero di non procedere al loro rilascio, quando gli utenti o richiedenti risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dall'Amministrazione comunale o dal Settore competente;
 - d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

TITOLO III

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 13 – TIPOLOGIA DI UTILIZZO E DI GESTIONE

1. Le tipologie di gestione sono le seguenti:
 - A) GESTIONE DIRETTA
 - B) GESTIONE INDIRETTA SENZA FINALITA' DI LUCRO
 - C) GESTIONE INDIRETTA CON FINALITA' DI LUCRO
 - D) FINANZA DI PROGETTO

CAPO A – GESTIONE DIRETTA

ART. 14 - GESTIONE DIRETTA

La gestione diretta degli impianti sportivi avviene tramite gli uffici competenti, secondo la normativa vigente.

CAPO B - GESTIONE INDIRETTA SENZA FINALITA' DI LUCRO

ART. 15 - MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA FINALITA' DI LUCRO

1. L’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi senza finalità di lucro, viene effettuata a seguito di idonea selezione pubblica, a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, ad Enti non commerciali, Associazioni costituite in comitato per l'uso e la gestione di impianti sportivi, Cooperative ed Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del gestore contenga le seguenti previsioni:
 - a) assenza di finalità di lucro
 - b) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario
 - c) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in gestione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
4. Gli affidamenti in gestione di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
 - a) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi energetici;
 - b) l’eventuale riserva per gli usi scolastici
 - c) la riserva per attività sociali promosse dal Comune
 - d) le clausole assicurative di valore adeguato
 - e) obbligo da parte del gestore di comunicare al Settore comunale competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
5. Nelle gestioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere ricomprese, nell’ambito del complesso sportivo di pertinenza:
 - la concessione gratuita della pubblicità in spazi interni ed esterni all'impianto, fermo restando l’obbligo del gestore di corrispondere la relativa imposta di pubblicità al Comune, in conformità alle disposizioni di legge;
 - l’esercizio di bar o punti di ristoro, (regolarmente autorizzati e gestiti nel rispetto della normativa di settore in vigore) con oneri e proventi a carico ed a favore del gestore. La gestione di tale attività non può essere affidata a terzi, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.
 - l’esercizio autorizzato di vendita di articoli sportivi e accessori, nel rispetto della normativa di settore in vigore.

CAPO C - GESTIONE INDIRETTA CON FINALITA' DI LUCRO

ART. 16 - MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON FINALITA' DI LUCRO

1. La gestione degli impianti sportivi con finalità di lucro viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente tramite gara di appalto o asta pubblica.
2. La gestione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del Gestore
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o organizzate su incarico dell'Amministrazione comunale
 - d) il pagamento da parte del Gestore di tutte le utenze e dei consumi energetici
 - e) il versamento di una percentuale degli eventuali introiti pubblicitari al Comune da parte del gestore.
3. Il Gestore ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla gestione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale, definisce inoltre con proprio atto:
 - a) l'individuazione degli indicatori di efficienza gestionale
 - b) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia

ART. 17 – MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI IN FINANZA DI PROGETTO

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 18 - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. Le gestioni degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
 - b) i pagamenti delle eventuali utenze sono effettuati dal Gestore con ritardi superiori a tre mesi
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A, in modo tale da recare pregiudizio sul loro stato di conservazione

ART. 19 - CONTABILITÀ E RENDICONTO

Il Gestore tiene, per l'attività industriale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa (schema di massima conforme all'Allegato "A") nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 20 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe approvate dall'organo competente.
2. La Giunta può deliberare l'utilizzo gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico ad esclusione di manifestazioni aventi carattere politico.

ART. 21 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

1. Quando gli impianti sportivi sono gestiti da terzi, nelle forme previste dagli articoli 16 e 17, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al Gestore dell'impianto, anziché al Comune.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
3. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.
Per l'eventuale esazione di tariffe a percentuale sugli incassi, nell'ambito di manifestazioni con ingresso a pagamento, devono essere prodotte in visione al termine della manifestazione le registrazioni effettuate sulle distinte e dichiarazioni d'incasso, timbrate e vistate dall'organo competente alla riscossione delle imposte sugli spettacoli (SIAE). Su queste vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. Qualora l'utilizzatore non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente articolo verrà immediatamente escluso dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e, a suo carico, saranno avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96, per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici;
 - b) alla legge n. 23/1996, per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche;
 - c) alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, per le forme di gestione in concessione;
 - d) alla legge n. 91/1981, per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
 - e) alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI, per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
 - f) alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva, per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 - g) al Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali del Comune di Selvazzano Dentro, per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite fino alla loro naturale scadenza non rinnovabile; è in facoltà del gestore chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. Restano in vigore le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla Deliberazione di G.C. n. 155 del 30.09.2002, sino a quando l'organo competente provvederà a modificarle secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

NOTA INTEGRATIVA

Impianto _____
Concessione n. _____ del _____ scade il _____

1 - Valutazioni sulla gestione problemi e prospettive

.....
.....
.....

2 - Rendiconto economico - finanziario

Anno di riferimento _____ Anno Precedente _____

Spese

A - Utenze

- Luce _____
- Acqua _____
- Gas/Riscaldamento _____
- Altro _____

Totale Utenze _____

B - Spese di gestione

- Oneri gestionali _____
- Manutenzione ordinaria _____
- Spese di gestione _____
- Quote di contribuzione _____
- Valore degli spazi _____

Totale spese di gestione _____

Totale spese _____

Entrate

- Contributo assegnato per la gestione _____
- Tariffe d'uso _____
- Proventi da altre attività _____
- Totale entrate _____
- Avanzo/Disavanzo precedente _____
- Avanzo/Disavanzo di gestione (1) _____ (1) Al netto delle imposte sul reddito

Totale entrate _____

3 - Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data

Descrizione dell'intervento

4 - Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

Data _____
Descrizione dell'intervento _____
Importo presunto _____

5 - Dichiarazione

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'ente _____

DICHIARA

Di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale.

Di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente

Che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato è la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto.

Data _____

Firma _____

Selvazzano Dentro li _____

Allegati:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____